

STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile

Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 21 gennaio 2005

CIRCOLARE N. 4/2005

Legge Finanziaria 2005 (L. 30.12.2004 n. 311)

Novità in materia di IRPEF e relative addizionali

INDICE

1	PREMESSA.....	2
2	IL “SECONDO MODULO” DI RIFORMA DELL’IRPEF	2
2.1	LA TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO IN DEDUZIONI DAL REDDITO COMPLESSIVO.....	2
2.1.1	<i>Conferma del limite per essere considerati fiscalmente a carico.....</i>	2
2.1.2	<i>Parametrazione a mese</i>	2
2.2	L’INTRODUZIONE DELLA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE “BADANTI” DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.....	3
2.2.1	<i>Spese sostenute per i familiari.....</i>	3
2.2.2	<i>Limite massimo.....</i>	3
2.2.3	<i>Individuazione della “non autosufficienza”.....</i>	3
2.2.4	<i>Documentazione delle spese sostenute.....</i>	3
2.3	LE MODALITÀ APPLICATIVE DELLE NUOVE DEDUZIONI.....	3
2.4	I NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E LE RELATIVE ALIQUOTE IRPEF	4
2.5	L’ABOLIZIONE DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA	4
2.6	DECORRENZA	4
2.7	L’APPLICAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	4
2.7.1	<i>La comunicazione dei dati relativi ai familiari a carico.....</i>	5
2.7.2	<i>La comunicazione degli altri redditi posseduti</i>	5
2.8	L’ESTENSIONE AL 2005 DELLA “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA”.....	5
3	LO “SBLOCCO” PARZIALE DEGLI AUMENTI DELLE ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF	5
4	LO “SBLOCCO” PARZIALE DEGLI AUMENTI DELLE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF	5
5	L’AUMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.....	6
6	LA PROROGA DELLA TASSAZIONE PARZIALE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DEI “TRANSFRONTALIERI”	6

1 PREMESSA

La L. 30.12.2004 n. 311 (legge Finanziaria 2005), entrata in vigore l'1.1.2005, contiene numerose novità in materia di IRPEF e relative addizionali.

2 IL "SECONDO MODULO" DI RIFORMA DELL'IRPEF

Le novità più importanti sono collegate al c.d. "secondo modulo" di riforma dell'IRPEF, che persegue l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale.

2.1 LA TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO IN DEDUZIONI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Le detrazioni d'imposta per familiari a carico vengono trasformate in deduzioni dal reddito complessivo, sulla base dei seguenti importi:

- **3.200,00 euro**, per il coniuge non separato;
- **2.900,00 euro**, per ciascun figlio, nonché per ogni altro familiare (discendenti dei figli, genitori e loro ascendenti, adottanti, fratelli e sorelle, generi, nuore e suoceri) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, da ripartire tra coloro che ne hanno diritto.

La deduzione è aumentata a:

- **3.450,00 euro**, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **3.200,00 euro**, per il primo figlio, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali, oppure se il contribuente non è coniugato o si è successivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o si è successivamente separato;
- **3.700,00 euro**, per ogni figlio portatore di handicap.

La deduzione per i figli a carico spetta a prescindere dalla loro età e dal fatto che convivano con il contribuente. Qualora vengano soddisfatte più condizioni (ad esempio, figlio portatore di handicap di età inferiore ai tre anni), si applica la deduzione più favorevole.

2.1.1 Conferma del limite per essere considerati fiscalmente a carico

Resta fermo il limite di **2.840,51 euro** di reddito complessivo annuo (al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni) per essere considerati fiscalmente a carico.

In tale importo devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

2.1.2 Parametrazione a mese

Anche le nuove deduzioni per familiari a carico:

- sono rapportate a mese;
- competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui le stesse sono cessate (compreso).

2.2 L'INTRODUZIONE DELLA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE "BADANTI" DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Diventano deducibili dal reddito complessivo anche le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (c.d. "badanti").

2.2.1 Spese sostenute per i familiari

Le spese per le "badanti" sono deducibili anche se sostenute nell'interesse di familiari non autosufficienti (coniuge, figli e loro discendenti, genitori e loro ascendenti, adottanti, fratelli e sorelle, generi, nuore e suoceri).

Non è necessario che tali soggetti:

- siano fiscalmente a carico;
- siano conviventi.

2.2.2 Limite massimo

Le spese in esame rilevano fino al limite massimo di **1.820,00 euro**, che deve essere considerato:

- con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza;
- quale soglia teorica massima nell'ipotesi in cui più contribuenti sostengano spese per assistenza riferita allo stesso familiare; in tal caso, l'importo deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

2.2.3 Individuazione della "non autosufficienza"

Sono considerati "non autosufficienti" i soggetti:

- che sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti; espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale; deambulazione; indossare gli indumenti;
- in alternativa, che necessitano di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve:

- risultare da certificazione medica;
- essere ricollegato all'esistenza di patologie; la deduzione non spetta, quindi, ad esempio, in relazione ai bambini non affetti da patologie.

2.2.4 Documentazione delle spese sostenute

Ai fini della deduzione:

- le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza;
- la documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza; se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

2.3 LE MODALITÀ APPLICATIVE DELLE NUOVE DEDUZIONI

Le deduzioni dal reddito complessivo per i familiari a carico e le "badanti" si applicano secondo un meccanismo analogo alla "no tax area" introdotta dal 2003.

In pratica, si applica un meccanismo “a scalare” che riduce (fino ad annullare) l'importo delle suddette deduzioni al crescere dell'ammontare del reddito complessivo.

La suddivisione della deduzione per figli e altri familiari a carico

La deduzione per figli e altri familiari a carico deve essere suddivisa tra i soggetti aventi diritto (es. tra i due genitori).

La deduzione non deve però necessariamente essere attribuita in parti uguali (es. metà a ciascun genitore per i figli a carico), ma può essere suddivisa in maniera diversa, al limite attribuendola solo ad uno dei soggetti aventi diritto (per motivi di convenienza, di regola quello con il reddito più basso).

2.4 I NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E LE RELATIVE ALIQUOTE IRPEF

La L. 311/2004 rimodula gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF e le relative aliquote applicabili.

Gli scaglioni e le aliquote IRPEF applicabili nel 2004 e nel 2005 sono riepilogati nella seguente tabella.

2004		2005	
SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE (in euro)	ALIQUOTA	SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE (in euro)	ALIQUOTA
Fino a 15.000,00	23%	Fino a 26.000,00	23%
Oltre 15.000,00 e fino a 29.000,00	29%	Oltre 26.000,00 e fino a 33.500,00	33%
Oltre 29.000,00 e fino a 32.600,00	31%	Oltre 33.500,00 e fino a 100.000,00	39%
Oltre 32.600,00 e fino a 70.000,00	39%	Oltre 100.000,00	39% + contributo solidarietà 4% (totale 43%)
Oltre 70.000,00	45%		

2.5 L'ABOLIZIONE DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Sono state abrogate le detrazioni d'imposta che erano previste in relazione ai redditi di:

- lavoro dipendente e assimilati;
- lavoro autonomo professionale o artistico;
- impresa in contabilità semplificata.

2.6 DECORRENZA

Le nuove disposizioni (deduzioni per familiari a carico e “badanti”, nuovi scaglioni di reddito e relative aliquote IRPEF, compreso il contributo di solidarietà del 4%, abolizione delle detrazioni d'imposta), sono entrate **in vigore l'1.1.2005**.

Il principio di cassa “allargato”

Tuttavia, si ricorda che gli emolumenti di lavoro dipendente e assimilati riferiti all'anno precedente e corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo rientrano nel reddito dell'anno precedente (c.d. “principio di cassa allargato”). Pertanto, le nuove disposizioni si applicano agli emolumenti riferiti al 2004 corrisposti dal 13.1.2005.

2.7 L'APPLICAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Le nuove disposizioni in materia di deduzioni per familiari a carico, scaglioni e aliquote d'imposta (compreso il contributo di solidarietà del 4%) devono essere applicate dai sostituti d'imposta ai fini della determinazione delle ritenute da operare sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il sostituto d'imposta non deve invece applicare la deduzione per le “badanti”, che può essere usufruita solo nella dichiarazione dei redditi.

2.7.1 La comunicazione dei dati relativi ai familiari a carico

Per vedere riconosciuta la deduzione per familiari a carico, il contribuente deve continuare a comunicare al sostituto d'imposta:

- la quota di spettanza, le condizioni (es. figli di età inferiore a tre anni o portatori di handicap) e il relativo periodo di applicazione;
- le eventuali successive variazioni.

Rimangono valide, in assenza di variazioni, le informazioni comunicate prima dell'1.1.2005.

In ogni caso, in assenza di variazioni, la comunicazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi.

2.7.2 La comunicazione degli altri redditi posseduti

Al fine di adeguare l'ammontare delle deduzioni per familiari a carico applicate dal sostituto d'imposta a quelle effettivamente spettanti sulla base del reddito complessivo del contribuente:

- il lavoratore, di propria iniziativa, può comunicare al sostituto d'imposta l'ammontare degli altri redditi che concorrono alla formazione del proprio reddito complessivo;
- il sostituto d'imposta può invitare i propri sostituiti a fornire l'ammontare presunto dei loro altri redditi, diversi da quelli corrisposti dal sostituto stesso;
- se il lavoratore non intende, per motivi di riservatezza, comunicare al proprio sostituto d'imposta l'ammontare degli altri redditi posseduti, può chiedere che la deduzione non gli venga applicata.

In mancanza di comunicazioni, il sostituto d'imposta dovrà considerare come "reddito complessivo" solo i redditi da esso erogati.

2.8 L'ESTENSIONE AL 2005 DELLA "CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA"

Ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2005, viene prevista la possibilità di applicare le disposizioni in vigore al 31.12.2002, ovvero al 31.12.2004, se più favorevoli per il contribuente (c.d. "clausola di salvaguardia").

La "clausola di salvaguardia":

- non si applica ai redditi che non confluiscono nel "reddito complessivo" (es. redditi assoggettati a tassazione separata, a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva);
- può essere applicata solo nella dichiarazione dei redditi (quindi nel modello 730/2006 ovvero nel modello UNICO 2006) e non in sede di effettuazione delle ritenute.

3 LO "SBLOCCO" PARZIALE DEGLI AUMENTI DELLE ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF

Anche per il 2005 si applica, di regola, il "blocco" degli aumenti delle addizionali regionali IRPEF.

Tuttavia, a differenza degli scorsi anni, viene previsto che le Regioni possono (o, in casi particolari, devono), in deroga a tale "blocco", deliberare aumenti delle addizionali IRPEF se necessari per:

- rispettare l'equilibrio economico-finanziario;
- "riparare" i disavanzi di gestione accertati o stimati del Servizio sanitario.

4 LO "SBLOCCO" PARZIALE DEGLI AUMENTI DELLE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF

Per gli anni 2005, 2006 e 2007, i Comuni possono aumentare l'aliquota dell'addizionale IRPEF a condizione che:

- non si siano avvalsi di tale facoltà prima dell'1.1.2005;
- l'aumento non superi lo 0,1%.

5 L'AUMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Anche per il **2005** i contributi di assistenza sanitaria integrativa (es. FASI, FASDAC, CASAGIT, ecc.) versati dal datore di lavoro o dal lavoratore non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo di **3.615,20 euro** (7.000.000 di lire).

Non si applica quindi il più basso limite di 2.582,28 euro (5.000.000 di lire) precedentemente previsto per tale anno.

6 LA PROROGA DELLA TASSAZIONE PARZIALE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DEI "TRANSFRONTALIERI"

Anche per il **2005**, è tassato solo per l'importo **eccedente la franchigia di 8.000,00 euro** annui il reddito derivante da lavoro dipendente prestato da soggetti residenti in Italia che si recano quotidianamente all'estero per lavorare:

- in zone di frontiera (es. Francia, Svizzera, Austria, San Marino e Città del Vaticano) o in Paesi limitrofi (es. Principato di Monaco);
- in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto (c.d. "transfrontalieri").

Per la parte imponibile di tali redditi:

- si beneficia sia della "no tax area" che delle nuove deduzioni per familiari a carico;
- sono dovute le addizionali regionali e comunali IRPEF.

* * *

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.